SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria

Regione Lombardia

Università «Federico II» di Napoli

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

Ministero della difesa

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1997.

Strutture ordinative dell'Ufficio di gabinetto e dell'Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti terrestri del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1998.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate del Ministero della difesa.

98A2550

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

Banca d'Italia
e
Commissione nazionale per le società e la borsa

COMUNICAZIONE 23 marzo 1998.

Modificazione al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

98A2613

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1998, n. **69**.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo X del protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 ed in lire 180 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

PROTOCOL ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam in view of promoting their friendly relations and developing the cooperation between their two Countries, aware of the importance of scientific and technological research for the economical and social growth, recalling the Agreement on economic, scientific and technical cooperation signed in Hanoi on December 26th, 1989 and in the frame of its implementation,

have agreed on the following programme:

Art. I

The two Sides shall promote direct cooperation, with peaceful intents, among governmental Organizations, Universities, Centers of Research, Institutions and other public or private bodies of both Countries, in order to put into effect the programmes and projects of common interest.

Art. II

The cooperation carried out through the present Protocol shall consist of:

1. Joint working out of technological research and development plans;
2. Exchanges and training of scientific and technical staff;
3. Joint organization and execution of seminars, conferences and courses for professional improvement;
4. Exchange of scientific and technological information;
5. Any other kind of cooperation the Parties should consider suitable.

Art. III

The two Sides, in order to put into being the aims of the present Protocol shall stimulate and facilitate the contacts among the governmental Organizations, Universities, Research Centers, Institutions and other public or private bodies of both Countries.

Art. IV

The financial support for the activities foreseen in the present Protocol shall be fixed accordingly for each programme or project of scientific and technological cooperation the Parties intend to carry out.

Art. V

The results obtained with the execution of the research and development projects established in the present Protocol shall belong equally to both Sides.

In the event of some results being patented, the Parties shall sign a special Agreement according to the internal laws of each Country.

Art. VI

The two Sides agree that the scientific and technological information, proceeding from the cooperation put into being with the present Protocol, shall be freely used and put at the disposal of the scientific communities in the world unless the providing Party should establish limitation or reservation about its use.

Art. VII

The two Sides, in order to give a concrete development and follow-up to the present Protocol, agree to appoint a Joint Commission, formed from the Italian side by representatives of Ministry of Foreign Affairs and other competent bodies, and from the Vietnamese side by the representatives of the Ministry of Foreign Affairs and National Committee of Science.

Art. VIII

In the frame of the present Protocol and in view of its application, the two Sides shall draw up complementary Agreements aimed at the execution of specific programmes and projects in the scientific and technological field.

Art. IX

In case of dispute arising from the interpretation and execution of the present Protocol, the Parties shall solve them through negociations and diplomatic channels.

Art. X

Each Side shall notify the counterpart on the definition of the procedures required by the national law for the ratification of the present Protocol which shall became operative on the date of the last notification received.
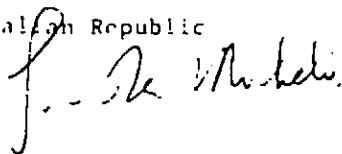
Art. XI

The present Protocol shall have three years of validity. It shall be automatically renewed for the same period unless one of the Parties shall give notice to terminate it at least six months in advance of the date the Party wishes to cancel it.

The above mentioned term shall not affect the ongoing programmes and projects unless the two Sides agree differently.

Done in Hanoi on the 5th January 1992 in two originals, each being in the English language.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Il Governo della Repoubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Viet-Nam, in vista di promuovere le loro relazioni amichevoli e sviluppare la cooperazione tra i loro due Paesi, consapevoli dell'importanza della ricerca scientifica e tecnologica per la crescita economica e sociale, richiamando l'Accordo sulla cooperazione economica, scientifica e tecnica firmato ad Hanoi il 26 Dicembre 1989, nel quadro dell'attuazione di quest'ultimo,

hanno convenuto il seguente programma:

ART. I

Entrambe le Parti promuoveranno una cooperazione diretta, con intenti pacifici, tra le Organizzazioni governative, le Università, i Centri di Ricerca, le Istituzioni ed altri enti pubblici o privati di entrambi i Paesi,al fine di attuare i programmi ed i progetti di interesse comune.

ART. II

La cooperazione realizzata mediante la presente Protocollo consisterà di:

1. L'elaborazione congiunta di ricerca tecnologica e di piani di sviluppo;

2. Scambi e formazione di personale scientifico e tecnico;

3. Organizzazione e svolgimento congiunti di seminari, congressi e corsi di miglioramento professionale;

4.Scambio di informazione scientifica e tecnologica;

5. Ogni altro tipo di cooperazione che le Parti considereranno appropriata.

ART. III

Entrambe le Parti, al fine di realizzare gli scopi del presente Protocollo, stimoleranno ed agevoleranno i contatti tra le Organizzazioni Governative, i Centri di Ricerca, le Istituzioni ed altri enti pubblici o privati di entrambi i Paesi.

ART. IV

Il supporto finanziario delle attività previste nel presente Protocollo sarà stabilito conformemente a ciascun programma o progetto di cooperazione scientifica e tecnologica che le-Parti intendono svolgere.

ART.V

I risultati ottenuti a seguito dei progetti di ricerca e di sviluppo stabiliti nel presente Protocollo apparterranno in misura uguale ad entrambe le Parti.

Nel caso che taluni risultati vengano brevettati, le Parti firmeranno un Accordo speciale in conformità con le leggi interne di ciascun Paese.

ART. VI

Entrambe le Parti convengono che l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalla cooperazione realizzata mediante il presente Protocollo, sarà liberamente utilizzata e messa a disposizione delle collettività scientifiche nel mondo, a meno che la Parte che fornisce l'informazione non stabilisca limiti o riserve circa il suo uso.

ART. VII

Entrambe le Parti, al fine di sviluppare concretamente e e di seguire l'andamento del presente Protocollo, convengono di nominare una Commissione paritetica, formata per parte italiana dai rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e da altri enti competenti e per parte Vietnamita dai rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e del Comitato Nazionale della Scienza.

ART. VIII

Nel quadro del presente Protocollo ed in vista della sua applicazione, entrambe le Parti elaboreranno Accordi complementari volti alla realizzazione di programmi e di progetti specifici nel campo scientifico e tecnologico.

ART. IX

In caso di controversia derivante dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente Protocollo, le Parti le risolverano per via negoziale e tramite i canali diplomatici.

ART. X

Ciascuna Parte notificherà la controparte sulla definizione delle procedure richieste dalla legislazione nazionale per la ratifica del presente Protocollo, il quale diverrà operativo alla data dell'ultima notifica ricevuta.

ART. XI

Il presente Protocollo avrà tre anni di validità. Esso sarà automaticamente rinnovato per lo stesso periodo a meno che una delle Parti non invii una notifica di cessazione con un preavviso di almeno sei mesi prima della data alla quale la Parte intende porre fine all'Accordo.

La predetta clausola non pregiudicherà i programmi ed i progetti in corso a meno che le due Parti non convengano diversamente.

Fatto ad Hanoi, il 5 gennaio 1992 in due originali, ciascuno in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 891):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'8 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 agosto 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 1996 (atto n. 891/*A* - relatore sen. DE ZULUETA).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3099):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 29 luglio 1997.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0113

LEGGE 31 marzo 1998, n. 70.

Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elargizioni alle vittime e ai superstiti

1. A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato «banda della Uno bianca» si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Per le elargizioni da corrispondere ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della citata legge n. 302 del 1990.

3. Nei casi previsti dalla presente legge gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 568):

Presentato dal sen. UCCHIELLI ed altri il 24 maggio 1996.

Assegnato alla commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 1996, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 12 marzo 1997; 16 e 29 aprile 1997; 14 e 21 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 18 giugno 1997 (atto n. 568/*A* - relatore sen. D'ALESSANDRO PRISCO).

Esaminato in aula il 24 settembre 1997 e approvato il 25 settembre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4173):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 ottobre 1997, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 21 e 30 ottobre 1997; 5 novembre 1997; 20 gennaio 1998.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 10 febbraio 1998, con il parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, l'11 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 568/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 febbraio 1998, con parere della 5ª commissione.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 17 marzo 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è il seguente:

«Art. 1 *(Casi di elargizione).* — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

«Art. 4 *Elargizione ai superstiti).* — 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio;* detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico».

— Il testo degli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della citata legge n. 302 del 1990 è il seguente:

«Art. 7 *(Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie).* — 1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti».

«Art. 8 *(Rivalutazione dei benefici).* — 1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».

«Art. 10 *(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno).* — 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili».

«Art. 11 *(Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi).* — 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi».

«Art. 13 *(Concorso di benefici)*. — 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge».

«Art. 16 *(Modalità di attuazione)*. — 1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste».

98G0114

LEGGE 31 marzo 1998, n. **71**.

Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja, nella misura di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, la determinazione degli importi da iscrivere in bilancio per l'erogazione dei contributi all'Accademia di diritto internazionale de l'Aja è effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1270):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 13 settembre 1996.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri), in sede deliberante, il 9 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione 3ª e approvato il 16 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4020):

Assegnato alla commissione III, (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 19 novembre 1997.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 10 febbraio 1998.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 12 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 1270/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 19 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 18 marzo 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

98G0115

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 marzo 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. (Ordinanza n. 2776).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato, a far tempo dal 27 ottobre 1994 e fino al 31 dicembre 1995, lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia, con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Vista l'ordinanza dell'8 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1994, con la quale il prefetto di Bari, in qualità di commissario delegato, è stato autorizzato all'attuazione di interventi necessari a fronteggiare tale stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1995, con la quale, tra i settori di intervento del predetto commissario, è stato compreso quello dello smaltimento dei rifiuti speciali, assimilabili agli urbani e industriali, tossico-nocivi ed ospedalieri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1996, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia fino al 31 dicembre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996, con la quale il presidente della regione Puglia è stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di rifiuti solido-urbani ed il prefetto di Bari è stato delegato a realizzare ed attivare gli interventi relativi alle infrastrutture ambientali nel settore del ciclo delle acque;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1996 con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1997, con la quale sono state prorogate le attività del presidente della regione Puglia - Commissario delegato e del prefetto di Bari delegato al 31 dicembre 1997, che prevede, tra l'altro, sia l'adeguamento del piano adottato dal commissario delegato - Presidente della regione Puglia al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sia la verifica con il sistema industriale dei risul-

tati conseguibili attraverso l'utilizzo del sistema industriale medesimo per conseguire gli obiettivi in materia di riciclaggio e di recupero;

Visto l'art. 33, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che prevede la concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative per il recupero di energia dai rifiuti con particolare interesse al recupero energetico mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti;

Vista la nota n. 2429/CD del 31 ottobre 1997 con la quale il prefetto di Bari segnala la necessità di completare gli interventi già avviati da parte della struttura commissariale per fronteggiare l'emergenza nel settore della gestione delle acque mediante la proroga dei poteri commissariali e l'integrazione dei finanziamenti;

Vista la nota n. 1266/CD del 18 novembre 1997 con la quale il commissario delegato - Presidente della regione Puglia comunica di aver provveduto alla redazione del piano d'emergenza, di aver avviato in tutto il territorio regionale la raccolta differenziata, di aver sottoscritto accordi di programma e convenzioni con i consorzi di filiera per il riutilizzo delle frazioni recuperabili e che nello stesso tempo non ha potuto dar corso alla realizzazione degli impianti previsti dal piano d'emergenza citato in precedenza a causa della mancata disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;

Vista la nota n. 02/20261/SEGR. del 22 dicembre 1997 con la quale il presidente della regione Puglia rappresenta l'esigenza di prorogare le attività dei commissari delegati per portare a compimento i programmi definiti e già avviati sia nel settore delle acque sia in materia di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997 con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998;

Ritenuto necessario consentire la realizzazione di tutti gli interventi elencati nei programmi approvati dal prefetto di Bari delegato con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, provvedendo all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di massima sicurezza sanitaria e di tutela ambientale nonché alla connessione dei sistemi di depurazione compresi nei programmi approvati con le reti fognarie comunali in modo da concorrere al superamento dell'emergenza nel settore del ciclo delle acque;

Ritenuto necessario assicurare che gli stessi adeguamenti degli scarichi alle condizioni di massima sicurezza e di tutela ambientale siano applicati agli impianti di depurazione finanziati con vari provvedimenti che hanno impiegato risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche in attesa della revisione del piano regionale di risanamento delle acque prevista dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172;

Considerato che l'emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia non potrà essere superata, per quanto riguarda il ciclo delle acque, se non realizzando impianti destinati al trattamento delle acque che prevedano l'affinamento delle stesse per consentirne, nel rispetto delle condizioni di massima sicurezza sanitaria nonché di tutela ambientale, l'utilizzo in agricoltura e nell'industria ovvero il recapito in corpi idrici superficiali o, in caso di impossibilità di riutilizzo e mancanza di corpo recettore, lo spandimento sul suolo e, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, attraverso lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata e di valorizzazione delle frazioni per le quali è consentito il recupero di materia, avviando, inoltre, iniziative industriali in grado di ricevere ed utilizzare i rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Puglia per produrre combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare il medesimo per la produzione di energia;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 5644/ARS/M/DI/UDA del 26 marzo 1998;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Puglia con nota n. 01/3153/GAB del 26 marzo 1998;

Sentito il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Sentito il Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia con l'art. 1 dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998;

2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, i punti 4.1, 4.2, 4.6, 4.8 e 4.10 del comma 4 e i commi 5, 6 e 11 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«4.1) l'accelerazione degli interventi da parte dei comuni, nei bacini identificati con legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, al fine di conseguire, per la raccolta differenziata, l'obiettivo del 20 percento entro il 31 dicembre 1998 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35 percento nei successivi due anni, nonché dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi e dei rifiuti urbani pericolosi. In caso di inadempienza dei comuni del bacino, il commissario delegato - Presidente della regione Puglia provvede attraverso la nomina dei sindaci dei comuni quali commissari *ad acta;*

4.2) l'attivazione entro novanta giorni da parte dei comuni, nei bacini identificati con legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta

differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 4.1, al fine di conseguire per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, entro il 31 dicembre 1998, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi 90 giorni, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

4.6) l'accelerazione: in comuni singoli o aggregati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; in ciascun bacino, di impianti di selezione e valorizzazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente, di impianti per il recupero di inerti; in ciascuna provincia, di impianti per la produzione di combustibile derivato dalle restante frazione dei rifiuti di impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti e, nella regione, di impianti per il recupero dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi. In caso di inadempienza dei soggetti individuati come attuatori il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede attraverso la nomina dei presidenti delle provincie quali commissari *ad acta;*

4.8) le misure per favorire il recupero delle frazioni valorizzabili da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

4.10) la realizzazione, di sistemi di trasporto dei rifiuti agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicità e il minore inquinamento. In caso di inadempienza, dei soggetti individuati come attuatori, il commissario delegato - Presidente della regione Puglia provvede attraverso la nomina dei presidenti delle provincie quali commissari *ad acta;*

5. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia stipula entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata prodotti nei comuni della regione Puglia, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonchè, per la parte residuale, a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato - Presidente della regione Puglia, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, e quelli dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in variante al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al programma di interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Puglia, approvato con decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata in modo da favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili.

6. Il Ministro dell'industria e l'autorità per l'energia autorizzano l'ENEL a stipulare convenzione per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario delegato - Presidente delle regione Puglia i contratti di cui al precedente comma 5. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione di CDR ottenuto trattando fino al 50 percento in peso dei rifiuti urbani totali della Regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati.

11. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia concorre con le risorse di cui alle ordinanze n. 2557 del 30 aprile 1997 e n. 2701 del 29 ottobre 1997 agli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente e di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità.».

3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 2 giugno 1995, n. 216, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni nonché al pagamento delle relative indennità nei limiti delle risorse assegnate.

4. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia si avvale, per la valutazione degli aspetti ambientali dei progetti degli impianti dedicati di utiliz-

zazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime con parere costruttivo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia dispone per le discariche autorizzate e non più attive, nonché per le aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari, previa diffida.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 il commissario delegato - Presidente della regione Puglia si avvale:

per le attività di individuazione e rilevazione, dell'A.N.P.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'istituto nazionale di geofisica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto superiore di sanità dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione Puglia e degli enti territorialmente competenti, con il riconoscimento delle spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato;

per le attività di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A, con il rimborso dei costi diretti e documentati. Per le relative attività di progettazione il rimborso dei costi è limitati a quelli documentati rientranti tra quelli predeterminati nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

3. Per le funzioni di cui al presente articolo il commissario delegato - Presidente della regione Puglia si avvale, in ogni provincia della regione, del prefetto in qualità di sub commissario.

4. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia si avvale delle risorse di cui alle ordinanze n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997 ed al successivo art. 7 della presente ordinanza.

5. Il comma 10 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997 è sostituito dal seguente:

«10. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia può realizzare discariche a titolarità e gestione pubblica previste dal piano regionale solo per lo smaltimento dei sovvalli derivati dalla selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, dalla produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente e dalla produzione di combustibile derivato dai rifiuti.».

Art. 3.

1. I poteri conferiti al prefetto di Bari delegato con l'art. 4 dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997 sono prorogati fino al 31 dicembre 1998.

2. Il prefetto di Bari delegato provvede alla realizzazione di tutti gli interventi elencati nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di massima sicurezza di cui al successivo comma 4 ed alla connessione dei sistemi di depurazione compresi nei programmi approvati, da un lato, con le reti fognarie comunali e, dall'altro, ove fattibile, con invasi esistenti, anche nel caso gli iniziali finanziamenti siano risultati insufficienti, all'uopo a tal fine utilizzando le risorse derivanti dai ribassi d'asta, quelle assegnate dal decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997, nonché quelle assegnate dal programma operativo plurifondo della regione Puglia destinate agli interventi in tali programmi ricompresi.

3. Le somme di cui al precedente comma 2 sono versate dalle amministrazioni interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al prefetto di Bari delegato.

4. Il prefetto di Bari, per ciascun impianto di depurazione compreso nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995 nonché per ciascun impianto di depurazione la cui realizzazione è stata finanziata negli anni 1997 e 1998 con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, fissa, con proprio provvedimento e d'intesa col Ministero dell'ambiente, i limiti di qualità degli effluenti in uscita dal depuratore, in relazione al loro destino, al fine di garantire che lo spandimento sul suolo dei reflui medesimi, ovvero il loro riutilizzo irriguo, anche a seguito di operazioni di invaso, avvenga nelle condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale e che lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale non comprometta la qualità delle acque del corpo idrico stesso. È vietato lo scarico diretto in falda dei reflui depurati.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza il prefetto di Bari dovrà inviare al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'ambiente lo stato di attuazione degli interventi ricompresi nei programmi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il quadro finanziario dei programmi e dei singoli interventi.

Art. 4.

1. Il prefetto di Bari, per l'espletamento dei suoi compiti, può avvalersi della Sogesid S.p.a. con rimborso dei costi sostenuti e documentati, che costituisce allo scopo apposita struttura operante sulla base di separata contabilità, nonché di altre istituzioni pubbliche con il riconoscimento delle spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.

Art. 5.

1. L'attività della commissione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996 e dei sub commissari di cui all'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza n. 2450 è prorogata fino al 31 dicembre 1998.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica che per l'anno 1998 sarà pari all'ottanta per cento di quello previsto nel decreto di nomina; e quello per i sub commissari di cui al precedente comma, graverà, in egual misura, sui fondi messi a disposizione del commissario delegato - presidente della regione Puglia e del prefetto di Bari delegato.

Art. 6.

1. L'utilizzazione di personale pubblico, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazioni e si svolge in deroga alla norma ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono compresi l'art. 58 commi 2, 3 e 5 e l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297.

Art. 7.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente ordinanza, si avvale delle seguenti risorse:

a) lire 18 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assegnate alla regione Puglia ed ancora disponibili;

b) Mecu 55,996 mediante l'utilizzo delle risorse previste sulla «quota pubblica», assegnata alla misura 7.3.2. del programma operativo plurifondo della regione Puglia, come risultante dalla proposta di riprogrammazione trasmessa dalla regione Puglia con nota n. 2722 del 17 dicembre 1997, subordinatamente all'approvazione della proposta stessa da parte della Commissione dell'Unione europea.

2. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia è autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera *a)* ad accendere i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le somme di cui al precedente comma 1 sono versate dalle amministrazioni interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - Presidente della regione Puglia.

Art. 8.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - Presidente della regione Puglia e dal prefetto di Bari delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2777

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cento ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione della quasi totalità del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/ Statali - CISAL/FIALF SNADD E CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cento è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A2806

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Imola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Imola ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione del direttore stesso e della quasi totalità del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/Statali - CISAL/FIALF SNADD E CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Imola è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A2807

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Comacchio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Comacchio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione di tutto il personale in servizio allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/Statali - CISAL/FIALF SNADD E CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Comacchio è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A2808

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Fiorenzuola d'Arda.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Fiorenzuola d'Arda ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione di tutto il personale in servizio allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/Statali - CISAL/FIALF SNADD E CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Fiorenzuola d'Arda è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A2809

DECRETO 20 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 278 del 12 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro successioni di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio a causa di sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro successioni di Napoli nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 marzo 1998

Il direttore regionale: REALE

98A2810

DECRETO 20 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 2970/98/Rep. IV del 2 marzo 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di La Spezia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 20 febbraio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occore accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 20 FEBBRAIO 1998

Regione Liguria:

ufficio tecnico erariale di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A2817

DECRETO 20 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 11/RIS del 7 febbraio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio a causa di divieto d'uso dei locali adibiti ad archivio corrente impartito con verbale 107 del 6 febbraio 1998 della A.S.L. di Napoli n. 1 e revocato in seguito a nuovo sopralluogo effettuato dallo stesso organo in data 17 marzo 1998;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli nel giorno dal 7 febbraio al 17 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 marzo 1998

Il direttore regionale: REALE

98A2778

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, prot. 2514 del 16 febbraio 1998, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla partecipazione di gran parte del personale alle prove selettive per l'ammissione ai corsi di riqualificazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 2 E 11 FEBBRAIO 1998

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A2804

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono

stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 266 del 17 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Pistoia ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio a causa di sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, cui hanno aderito numerose unità di personale, nel giorno 9 marzo 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Pistoia è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 marzo 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A2811

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 5429 del 17 marzo 1998 con la quale il direttore responsabile della direzione regionale delle entrate sezione staccata di Lucca ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, cui hanno aderito numerose unità di personale, nel giorno 9 marzo 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Lucca è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 marzo 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A2812

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Grosseto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 98/730 del 19 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Grosseto ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, cui hanno aderito numerose unità di personale, nel giorno 9 marzo 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Grosseto è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 marzo 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A2813

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 709 del 17 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Lucca ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, cui hanno aderito numerose unità di personale, nel giorno 9 marzo 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lucca è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 marzo 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A2814

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 marzo 1998.

Emissione di monete metalliche da L. 500 celebrative del 20° anniversario della fondazione dell'IFAD.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente l'incremento della produzione, la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982, che stabilisce le caratteristiche artistiche e tecniche ed il contingente delle monete da L. 500;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1992, concernente l'elevazione del contingente;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

In occasione del 20° anniversario dell'IFAD (International fund for agricultural development), le caratteristiche artistiche delle monete bimetalliche da L. 500 di serie ordinaria — millesimo 1998 — vengono così determinate:

sul dritto: profilo di testa femminile, a simbolo della Repubblica, dalle cui tempie spuntano ali quali simbolo di intelligenza e libertà; sotto il collo il nome dell'autore «L. CRETARA»; in giro la stella d'Italia e leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro il logo del 20° anniversario dell'IFAD e una mano che sorregge una spiga e una pianta di sorgo; in alto il logo dell'IFAD e ai lati «1978» e «1998»; in basso in giro il nome dell'autore «L. DE SIMONI», «L. 500» e «R».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

98A2822

DECRETO 25 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1997, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.702 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre 1997, 19 e 26 gennaio, 23 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/ 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 198 n. 526 è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 ottobre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° aprile 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 1997, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 ottobre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche

e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 ottobre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 300.000.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2821

DECRETO 25 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata triennale, con godimento 15 gennaio 1998, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.702 miliardi;

Visti i propri decreti in data 13 e 26 gennaio, 11 e 23 febbraio, 9 marzo 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 aprile 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 13 gennaio 1998, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 13 gennaio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tran che dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 13 gennaio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al

capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2820

DECRETO 25 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata quinquennale, con godimento 15 febbraio 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.702 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 23 febbraio, 9 marzo 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 febbraio 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'articolo 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 aprile 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osser-

vanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 febbraio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 febbraio 1998 in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 100.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2819

DECRETO 25 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° settembre 1997, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'ar. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.702 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre, 29 dicembre 1997, 26 gennaio, 23 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° settembre 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 agosto 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 agosto 1997.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di scadenza 1° marzo 1998, non verrà corrisposta, dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 25 agosto 1997, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 9, secondo comma, del citato decreto del 25 agosto 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi, operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto, per l'anno finanziario 1998, valutati in L. 105.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2818

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 marzo 1998.

Riconoscimento dell'idoneità per uso speciale dei rimorchi con pedana o cestello elevabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», con il quale sono individuati i rimorchi ad uso speciale;

Visto l'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., ha facoltà di riconoscere attrezzature, idonee per l'uso speciale, installate su rimorchi;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli ed i loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciuti idonei per uso speciale i rimorchi con pedale o cestello elevabile.

Roma, 24 marzo 1998

Il direttore generale: BERRUTI

98A2780

MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE

DECRETO 30 marzo 1998.

Proroga del termine per la presentazione delle offerte di vendita dei prodotti della distillazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI
NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto lo statuto-regolamento dell'A.I.M.A., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 14 febbraio 1985;

Visto il decreto ministeriale n. 12874 del 5 ottobre 1994, con il quale il dott. Vito Lazzereschi è stato nominato direttore generale reggente dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 3;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 15 aprile 1993;

Visto il disciplinare per l'acquisto dei prodotti ricavati dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1996/97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 1997;

Visti i decreti A.I.M.A. n. 35 del 28 gennaio 1998 e n. 73 del 26 febbraio 1998, con i quali è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte di vendita dei prodotti della distillazione all'A.I.M.A., stabilito dall'art. 2 del citato disciplinare;

Ritenuto necessario e urgente, per la concreta attuazione dell'intervento, prorogare ulteriormente al 30 aprile 1998 il predetto termine;

Decreta:

Il termine ultimo stabilito dall'art. 2 del disciplinare per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale per la campagna 1996/97, prorogato al 31 marzo 1998 con decreto A.I.M.A. n. 73 del 26 febbraio 1998, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il direttore generale reggente: LAZZERESCHI

98A2779

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 marzo 1998.

Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere anche ad altri uffici sanitari l'autorizzazione di cui al predetto decreto, in considerazione delle mutate condizioni del traffico internazionale ed al fine di agevolare i viaggiatori che hanno necessità di essere sottoposti a tali vaccinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, sono i seguenti:

Regione	Località
Piemonte	Alessandria - Azienda USL 20
	Cuneo - Azienda USL 15
	Novara - Azienda USL 13
	Omegna (Novara) - Azienda USL 14
	Torino-Caselle - Ufficio sanità aerea
	Torino - Azienda USL 1
	Chivasso (Torino) - Azienda USL 7
	Vercelli - Azienda USL 11
Valle d'Aosta	Aosta - Servizio Igiene Pubblica
Lombardia	Milano-Malpensa - Ufficio sanità aerea
	Milano - Azienda USL 36
	Bergamo - Azienda USL 12
	Brescia - Azienda USL 18
	Como-Azienda USL 5
	Cremona - Azienda USL 23
	Mantova - Azienda USL 21
	Lecco (Como) - Azienda USL 7
	Legnano (Milano) - Azienda USL 34
	Pavia - Azienda USL 42
	Sondrio - Azienda USL 9
	Varese - Ufficio sanità aerea
	Varese - Azienda USL 1
Bolzano	Bolzano - Ufficio d'igiene e sanità pubblica - USL centro-sud
Trento	Trento - Servizio igiene pubblica
Veneto	Padova - Azienda USL 16
	Treviso - Azienda USL 9
	Venezia - Ufficio san. mar. e aerea
	Venezia-Mestre - Azienda USL 12
	Verona - Azienda USL 20
	Vicenza - Azienda USL 6
Friuli-Venezia Giulia	Trieste - Ufficio san. mar. e aerea
	Pordenone - Azienza USL 6
Liguria	Genova - Ufficio san. mar. e aerea
	Genova - Azienda USL 3 genovese
	Imperia - Ufficio san. marittima
	Imperia - Azienda USL 1 imperiese
	La Spezia - Ufficio san. marittima
	La Spezia - Azienda USL 5 spezzino
	Savona - Ufficio san. marittima
	Savona - Azienda USL 2 savonese
Emilia-Romagna	Bologna-Panigale - Ufficio san. aerea
	Bologna - Azienda USL Bologna
	Imola (Bologna) - Azienda USL Imola
	Parma - Azienda USL Parma
	Piacenza - Azienda USL Piacenza servizio igiene pubblica
	Ravenna - Ufficio san. mar. e aerea
	Reggio Emilia - Azienda USL Reggio Emilia

Regione	Località
Toscana	Arezzo - Azienda USL 8
	Firenze - Azienda USL 10
	Livorno - Ufficio san. marittima
	Lucca - Azienda USL 2
	Pisa - Ufficio sanità aerea
	Viareggio - Azienda USL 12
	Foligno - Azienda USL 3
	Perugia - Azienda USL 2
	Terni - Azienda USL 5 conca ternana
Marche	Ancona - Ufficio san. mar. e aerea
	Pesaro - Ufficio sanità marittima
	S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) - Azienda USL 22
Lazio	Civitavecchia (Roma) - Uff. san. mar.
	Fiumicino (Roma) - Uff. san. aerea
	Fiumicino (Roma) - Soc. Alitalia (limitatamente al personale dipendente)
	Roma - Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione
	Roma - Fiumicino - Uff. san. marittima, via della Letteratura, 14 - Roma
	Roma - Istituto superiore di sanità (limitatamente al personale dipendente)
	Roma - Azienda USL RM/A
	Roma - Azienda USL RM/B
	Roma - Azienda USL RM/E
	Roma - F.A.O. (limitatamente al personale dipendente)
	Roma - Ministero della difesa servizio sanitario dell'E.I. della M.M. e dell'A.M. nell'ambito del personale della difesa
	Roma - Centro studi medicina dei viaggi e tropicale
Abruzzo	Ortona (Chieti) - Azienda USL Chieti 22, presidio di Ortona
	Pescara - Ufficio san. mar. e aerea
	Teramo - Azienda USL 6
Molise	Campobasso - Azienda USL centro Molise
	Isernia - Azienda USL Pentria
	Termoli - Azienda USL 4 - Basso Molise
Campania	Napoli - Ufficio san. mar. e aerea
	Salerno - Uff. san. marittima
	Avellino - Azienda USL AV2
Puglia	Bari - Ufficio san. mar. e aerea
	Brindisi - Ufficio san. mar. e aerea
	Manfredonia (Foggia) - Ufficio san. mar.
	Taranto - Ufficio san. marittima
Basilicata	Matera - Azienda USL 4
	Potenza - Azienda USL 2
Calabria	Catanzaro - Azienda USL 7
	Reggio Calabria - Uff. san. - mar. e aerea
Sicilia	Augusta - Ufficio san. marittima
	Catania - Ufficio san. mar. e aerea
	Messina - Ufficio san. marittima
	Palermo - Ufficio san. mar. e aerea
	Porto-Empedocle (Agrigento) - Uff. san. marittima
	Ragusa - Azienda USL 23
	Siracusa - Uff. san. marittima
	Trapani - Uff. san. mar. e aerea
Sardegna	Cagliari - Ufficio san. marittima e aerea
	Porto-Torres (Sassari) - Uff. san. mar. e aerea

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, 16 marzo 1998

Il Ministro: BINDI

98A2835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Valle D'Orazio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Valle D'Orazio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo in data 19 giugno 1980, repertorio n. 38452, registro società n. 3348/80, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25944/178007.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2826

DECRETO 6 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Appia Lucrezia», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Appia Lucrezia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franco Galiani in data 1° febbraio 1972, repertorio n. 27265, registro società n. 991/72, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20775/118074.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2827

DECRETO 6 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Fonte Diana», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Fonte Diana», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Macrì in data 8 settembre 1982, repertorio n. 17182, registro società n. 5877/82, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27357/193788.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2828

DECRETO 6 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pratone», in Grottaferrata.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Pratone», con sede in Grottaferrata, costituita per rogito notaio Roberto Centini in data 16 gennaio 1989, repertorio n. 17067, registro società n. 8220, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 31055/238150.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2829

DECRETO 6 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Evandro», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Evandro», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pulcini Mario in data 23 febbraio 1952, repertorio n. 10548, registro società n. 541/52, tribunale di Roma, B.U.S.C. numero 7250/37185.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2830

DECRETO 6 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Etaterme», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa edilizia «Etaterme», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Lupi in data 27 gennaio 1983, repertorio n. 7065, registro società
n. 1202/83, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27566/196403.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2831

DECRETO 6 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ciciliano 2000», in Ciciliano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Ciciliano 2000», con sede in Ciciliano, costituita per rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti in data 17 febbraio 1978, repertorio n. 292, registro società n. 1219/78, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24286/157773.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2832

DECRETO 10 marzo 1998.

Assegnazione alla regione Campania per l'anno 1998 delle disponibilità finanziarie per la proroga dei corsi di formazione professionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *h),* della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che individua tra le competenze specifiche in materia di formazione professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le attività di assistenza tecnica e finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti i decreti D.I. 1/CA/26/845/93 e D.I. 3/CA/26/845/93 con i quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, approva la concessione alla regione Campania di un contributo rispettivamente di L. 18.649.430.050 per attività formativa realizzata dall'amministrazione comunale di Napoli e L. 3.998.417.000 dall'amministrazione comunale di Acerra;

Visto l'art. 4, comma 14, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che estende ai disoccupati di lunga durata che siano da almeno 18 mesi soci di cooperative non operative le attività formative di cui al sopra citato art. 18, comma 1, lettera *h);*

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che proroga per un periodo pari ad un terzo le attività formative ex art. 18, lettera *h)*, della legge n. 845/1978, estese ai beneficiari di cui al citato art. 4, comma 14, della legge n. 608/1996, per consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, con oneri posti a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di 5 miliardi per l'anno 1997;

Vista la nota della regione Campania del 13 febbraio 1998 nella quale si individua il fabbisogno finanziario per attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le attività corsuali dei comuni di Napoli ed Acerra;

Vista la nota del 20 febbraio 1998, con la quale l'ufficio centrale per l'O.F.P.L. conferma a carico del fondo ex comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge n. 148/1993 la copertura finanziaria necessaria per il maggior numero di ore formative realizzate rispetto a quelle autorizzate con i citati decreti interministeriali;

Visto il decreto direttoriale del 30 dicembre 1997, relativo all'impegno in favore della regione Campania della somma di 5 miliardi per la proroga dei corsi di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Considerato che la regione Campania ha individuato per la proroga delle attività corsuali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il fabbisogno finanziario in lire 5 miliardi per il 1997, ed in lire 504 milioni, per il 1998;

Considerato che per le predette finalità dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, occorre ancora definire, per l'anno 1998, l'onere a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 236;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità per l'anno 1998 del Fondo per l'occupazione è assegnata la somma di lire 504 milioni per la proroga dei corsi realizzati dalla regione Campania ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro: TREU

98A2834

DECRETO 17 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cormorano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Cormorano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, costituita per rogito notaio dott. Busso Ettore in data 4 maggio 1963, repertorio n. 10490, registro società n. 4954, tribunale di Alessandria, B.U.S.C. n. 66/77545.

Alessandria, 17 marzo 1998

Il direttore: FERSINI

98A2833

DECRETO 18 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Agricola Saracena», con sede in S. Giuliano di Puglia (Campobasso), costituita per rogito notaio Di Transo Giuseppe in data 7 febbraio 1975, repertorio n. 1103, registro società n. 437, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 530/138045;

2) società cooperativa «Agricoop Castelbottaccio», con sede in Castelbottaccio (Campobasso), costituita per rogito notaio D'Ettorre Agostino in data 8 agosto 1975, repertorio n. 82, registro società n. 857, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 582/149025;

3) società cooperativa «Allevamenti Molise CAM», con sede in Gildone, costituita per rogito notaio Delli Venneri Silvestro in data 16 febbraio 1978, repertorio n. 82825, registro società n. 982, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 625/158986;

4) società cooperativa «C.A.M. - Coop. agrozootecnica morronese», con sede in Morrone del Sannio, costituita per rogito notaio Di Transo Giuseppe in data 17 aprile 1979, repertorio n. 5711, registro società n. 620, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 665/169533;

5) società cooperativa «Val di Tammaro», con sede in Campobasso, con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Delli Venneri Silvestro in data 14 aprile 1980, repertorio n. 88266, registro società n. 1141, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 700/177501;

6) società cooperativa «Confezioni Benedicta S.Co.Co.Be.», con sede in Monacilioni (Campobasso), costituita per rogito notaio Rossi Antonio in data 13 settembre 1983, repertorio n. 127388, registro società n. 1455, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 840/203803;

7) società cooperativa «Eco Molise», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Puzone Fiorita in data 4 ottobre 1988, repertorio n. 13893, registro società n. 14076, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1022/237738;

8) società cooperativa «Monte Vairano», con sede in Baranello (Campobasso), costituita per rogito notaio Rossi Antonio in data 6 marzo 1989, repertorio n. 146936, registro società n. 2357, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1051/240694;

9) società cooperativa «Stile Coop.», con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito notaio Gamberale Giuseppe in data 8 marzo 1991, repertorio ne 52955, registro società n. 2728, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1127/252907;

10) società cooperativa «Legis soc. coop. di produzione e lavoro», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Delli Venneri Silvestro in data 7 ottobre 1991, repertorio n. 111154, registro società n. 2830, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1185/260668.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 18 marzo 1998

Il direttore: MARTONE

98A2825

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 25 marzo 1998.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto ordinario e nella regione autonoma della Sicilia.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto ordinario e nella regione autonoma della Sicilia, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 24 maggio 1998, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 18 aprile 1998, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe pra-

ticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 24 maggio 1998, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 18 aprile 1998 attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa

emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare, nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato da ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di diffusione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione dei programmi, il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data delle votazioni, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 19 aprile 1998 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato al Garante entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

4. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità all'interno delle diverse categorie di competitori. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi o dei programmi ad alcune soltanto delle categorie di competitori (candidati sindaci e/o presidenti del consiglio provinciale; liste; candidati di lista del consiglio comunale e/o provinciale) e/o ad alcuni soltanto dei collegi ricompresi nell'area di diffusione dell'emittente, deve essere chiaramente precisata nel codice di autoregolamentazione.

5. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata - ancorché succinta - presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare completezza e imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché delle giunte e dei consigli degli

enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 ed in relazione al disposto dell'art. 17 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti del primo turno di votazione fissato per il 24 maggio 1998 nonché gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all' art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni interessati dalle competizioni elettorali sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché delle

disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenuta violazione da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi la richiamano al rispetto della normativa, raccolgono i necessari elementi di valutazione e riferiscono senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d),* e collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette al Garante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali devono intendersi riferite ai «gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

Art. 17.

Secondo turno di votazioni

1. Le disposizioni del presente atto si applicano, per la parità di trattamento dei candidati, anche in occasione del secondo turno elettorale del giorno 7 giugno 1998 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli articoli 1 e 6 non sia stato preso in considerazione anche il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno di votazioni, analoghi comunicati, con riguardo a tale periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro il 27 maggio 1998.

Art. 18.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 19.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 20.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 21.

Organi ufficiali dei partiti

1. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 22.

Rettifiche

Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 23.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Garante: CASAVOLA

98A2781

PROVVEDIMENTO 25 marzo 1998.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Valle d'Aosta nonché per le elezioni degli organi del comune di Ayas della stessa regione fissate per il giorno 31 maggio 1998.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visti gli articoli da 1 a 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 31 maggio 1998 sono state fissate l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Valle d'Aosta nonché l'elezione degli organi del comune di Ayas (Aosta) della stessa regione;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini delle relative campagne elettorali, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche ovvero edizioni locali di queste, nonché le emittenti radiotelevisive, che hanno diffusione nella anzidetta regione;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni comuni

1. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 3 del presente atto, per l'elezione degli organi del comune di Ayas della regione autonoma Valle d'Aosta, fissata per

il giorno 31 maggio 1998, si applicano le disposizioni dettate per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto ordinario.

2. Le stesse disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Valle d'Aosta ugualmente fissata per il giorno 31 maggio 1998, dovendosi intendere sostituite l'espressione «elezione dei consigli provinciali o comunali, dei sindaci o dei presidenti della provincia» con l'espressione «elezione del consiglio regionale», le espressioni «candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia» ovvero «candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale» con l'espressione «candidati al consiglio regionale». Il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, deve intendersi sostituito con il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 2.

Disposizioni per l'elezione del consiglio regionale

1. Per l'elezione del consiglio regionale le condizioni di parità debbono essere assicurate tra i candidati e, rispettivamente, tra le liste.

2. Tenuto conto della possibilità per l'elettore di esprimere sino a tre preferenze nell'ambito della lista votata (una sola preferenza per le liste di partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza walser), il principio di parità deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le disposizioni sulle condizioni di parità non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonica dei partiti e movimenti politici.

Art. 3.

Comunicazioni preventive

1. Le comunicazioni preventive di cui all'art. 1 e all'art. 6 delle disposizioni richiamate nel precedente art. 1 devono essere effettuate entro il giorno 25 aprile 1998.

2. Entro il giorno successivo i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano copia del codice di autoregolamentazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 4.

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Garante: CASAVOLA

98A2782

PROVVEDIMENTO 25 marzo 1998.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché per le elezioni degli organi dei comuni della stessa regione fissate per il giorno 14 giugno 1998.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visti gli articoli da 1 a 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 14 giugno 1998 sono state fissate l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché le elezioni degli organi dei comuni di Cormons, Gorizia, Grado, Sagrado, Casarsa della Delizia, Cimolais, Maniago, Vito d'Asio, Arta Terme, Buia, Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Preone, Varmo, della stessa regione;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini delle relative campagne elettorali, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche ovvero edizioni locali di queste, nonché le emittenti radiotelevisive, che hanno diffusione nella anzidetta regione;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni comuni

1. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 3 del presente atto, per le elezioni degli organi dei comuni di Cormons, Gorizia, Grado, Sagrado, Casarsa della Delizia, Cimolais, Maniago, Vito d'Asio, Arta Terme, Buia, Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Preone, Varmo, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fissate per il giorno 14 giugno 1998, si applicano le disposizioni dettate per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto ordinario.

2. Le stesse disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ugualmente fissata per il giorno 14 giugno 1998, dovendosi intendere sostituite l'espressione «elezione dei consigli provinciali o comunali, dei sindaci o dei presidenti della provincia» con l'espressione «elezione del consiglio

regionale», le espressioni «collegi» o «collegi elettorali» con l'espressione «circoscrizioni elettorali», le espressioni «candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia» ovvero «candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale» con l'espressione «candidati al consiglio regionale», l'espressione «dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81» con l'espressione «del documento di programma per la legislatura presentato ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche e integrazioni». Il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, deve intendersi sostituito con il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 2.

Disposizioni per l'elezione del consiglio regionale

1. Per l'elezione del consiglio regionale le condizioni di parità debbono essere assicurate tra i candidati e, rispettivamente, tra le liste di una stessa circoscrizione elettorale.

2. Tenuto conto della possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza nell'ambito della lista votata, il principio di parità deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista circoscrizionale, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le disposizioni sulle condizioni di parità non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonica dei partiti e movimenti politici.

Art. 3.

Comunicazioni preventive

1. Le comunicazioni preventive di cui all'art. 1 e all'art. 6 delle disposizioni richiamate nel precedente art. 1 devono essere effettuate entro il giorno 8 maggio 1998.

2. Entro il giorno successivo i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano copia del codice di autoregolamentazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

3. Le comunicazioni preventive per l'eventuale secondo turno di votazione delle elezioni comunali, fissato per il giorno 28 giugno, devono essere effettuate entro il giorno 17 giugno.

Art. 4.

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Garante: CASAVOLA

98A2783

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova cabina elettrica sotterranea di alimentazione delle seggiovie Fortino e Orscellera, la demolizione della sciovia Sorgente, lo spostamento e la demolizione di sostegni di linee elettriche e il recupero ambientale da parte della I.T.B. S.p.a. (Deliberazione n. 32526).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Barzio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree, ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, da parte dell'I.T.B. S.p.a. per la realizzazione di nuova cabina elettrica sotterranea di alimentazione seggiovie Fortino e Orscellera, demolizione sciovia Sorgente, spostamento e demolizione di sostegni di linee elettriche e recupero ambientale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), mapp. 1753 (fg. 4) - 1746 - 1753 - 1765 - 1872 - 2867 (fg. 9) - 1768 (fg. 4 - 5), dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione nuova cabina elettrica sotterranea di alimentazione delle seggiovie Fortino e Orscellera, la demolizione della sciovia Sorgente, lo spostamento e demolizione di sostegni di linee elettriche e recupero ambientale da parte della Imprese turistiche Barziesi S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A2837

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di edifici residenziali da parte dei signori Boccassini Dario e Azzolini Walter. (Deliberazione n. 32706).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree, ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, da parte dei signori Boccassini Dario e Azzolini Walter per la realizzazione di edifici residenziali in località Scerizzetta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mapp. 1541 - 1540 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di edifici residenziali in località Scerizzetta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A2838

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di protezione dalle valanghe e dai massi della zona di arrivo della sciovia «Casari 2000» da parte del sig. Casari Fulvio. (Deliberazione n. 32708).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Barzio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree, ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, da parte del sig. Casari Fulvio per la realizzazione di opere di protezione dalle valanghe e dai massi della zona di arrivo della sciovia «Casari 2000»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), mapp. 1875, fg. 98 relativamente al sedime dell'intervento, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di protezione dalle valanghe e dai massi della zona di arrivo della sciovia «Casari 2000»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A2839

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento tecnologico ad un immobile esistente da parte del sig. Plati Giuseppe. (Deliberazione n. 32710).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Barzio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. Plati Giuseppe per la realizzazione di opere di adeguamento tecnologico a immobile esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), mapp. 3758 relativamente al sedime dell'intervento, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento tecnologico a immobile esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A2840

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Magreglio e Bellagio dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto interrato da parte dell'ENEL S.p.a. (Deliberazione n. 32939).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 settembre 1997 è pervenuta l'istanza dell'ENEL S.p.a. di Como di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 per la realizzazione di elettrodotto interrato in località «Ponciv»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Magreglio (Como), mapp. n. 895 e Bellagio (Como), mapp. 2890 - 3326 - 3324 - 3325 - 2893 - 2897 dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto interrato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A2841

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Cerano d'Intelvi e Schignano dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di manutenzione e consolidamento frana in località «Sasso Gordona» da parte della comunità montana «Lario Intelvese». (Deliberazione n. 32940).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992. con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 settembre 1997 è pervenuta l'istanza dela comunità montana «Lario Intelvese» di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 per la realizzazione di manutenzione e consolidamento frana in località «Sasso Gordona»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Schignano (Como), mapp. 6188 - 3809 - 7343 - 7667 - 6171 - 6180 - 6186 - 3807 - 7869 - 8473 - 7870 - 8172 - 8502 - 6167 - 3806 - 6166 - 7637 - 8503 - 7139 - 6234 - 8608 - 8607 e Cerano d'Intelvi (Como), mapp. 1151 - 1150 - 1149 - 1148 - 2779 - 1147 - 2793 - 2792 - 1153 - 2781 - 2780 - 2813 - 2193 - 2791 - 1154 - 2812 - 2811 - 2810 - 2790 - 2789, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di manutenzione e consolidamento frana in località «Sasso Gordona»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A2842

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Saltrio dall'ambito territoriale n. 1, *individuato con deliberazione della giunta* regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la bonifica statica della cava Salnova da parte del comune stesso. (Deliberazione n. 33556).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 novembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Saltrio (Varese) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per bonifica statica cava Salnova;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Saltrio (Varese), fg. 2-4, mapp. n. 1p, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per bonifica cava Salnova da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A2843

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Univesità.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993 relativo alla nuova tabella VI dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienza dei materiali;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XXVI-*bis* dell'ordinamento didattico del corso di laurea in informatica;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XXVI-*ter* dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in informatica;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 1996 relativo alla nuova tabella XXV-*ter* dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di analisi chimico-biologiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo al piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1994/96;

Viste le proposte di istituzione dei nuovi corsi di laurea in scienza dei materiali e in informatica e dei nuovi corsi di diploma universitario in informatica e in analisi chimico-biologiche formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 21 aprile 1997; del senato accademico del 19 maggio 1997 e del consiglio di amministrazione del 2 dicembre 1997;

Vista la deliberazione n. 4 del 3 febbraio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato le risorse necessarie già disponibili nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto che il comitato universitario di coordinamento della regione Campania nell'adunanza del 9 ottobre 1997, con deliberazione n. 3, nell'aggiornare ed integrare il piano di sviluppo per il triennio 1994/96, ha deliberato l'istituzione dei sopracitati corsi di laurea e corsi di diploma universitario;

Visto l'art. 17, commi 95 e 101, della legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Considerata la necessità di istituire i predetti nuovi corsi di laurea e di diploma universitario;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come apresso:

nella sezione VII relativa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono inseriti i seguenti nuovi corsi di laurea e di diploma universitario:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art 1.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dagli organi accademici competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il corso di laurea si articola negli indirizzi di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

La durata degli studi del corso di laurea in scienza dei materiali è fissata in cinque anni. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno.

L'attività didattico-formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno cinquecento ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree: gli obiettivi sono indicati nell'art. 5.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal Consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al secondo comma del presente articolo.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito con esito positivo il numero minimo di ventisei annualità e superato i relativi esami. Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea che consisterà in una dissertazione originale scritta.

Art. 3.

La facoltà nel recepire, nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al primo anno;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati) i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui all'art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità.

Art. 5.

Articolazione del corso di laurea

I - FORMAZIONE DI BASE

Area 1 - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

3 nei raggruppamenti: A01A Algebra e logica matematica; A01B Geometria; A02A Analisi matematica; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica.

Area 2 - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica, i fondamenti della meccanica quantistica e della fisica dello stato solido (semiconduttori, superconduttori, ...) e delle interazioni della materia con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi, dell'ottica classica e quantistica e di elementi di fisica statistica e di fisica nucleare.

Sono obbligatorie le seguenti sei annualità:

2 nel raggruppamento: B01A Fisica generale;

1 nei raggruppamenti: B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia;

1 nel raggruppamento: B02B Metodi matematici della fisica;

1 nel raggruppamento: B03X Struttura della materia;

1 nei raggruppamenti B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia; B02A Fisica teorica; B04X Fisica nucleare e subnucleare; K01X Elettronica.

Area 3 - *Chimica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica, della chimica dello stato solido e delle tecniche del laboratorio chimico.

Sono argomenti fondamentali: struttura atomica, sistema periodico degli elementi, legame chimico e struttura molecolare, chimica nucleare e fenomeni radioattivi, stati di aggregazione della materia, reazioni chimiche, acidi e basi, reazioni redox, soluzioni, gruppi funzionali, struttura e stereochimica dei principali composti organici, materiali molecolari e macromolecolari, termodinamica e cinetica chimica, elettrochimica, relazioni tra struttura elettronica e struttura cristallina, cristalli ionici, covalenti metallici e molecolari, solidi non stechiometrici ed amorfi, chimica e chimica fisica delle superfici, dei difetti e dei materiali disordinati, colloidi e strati sottili, nucleazione e crescita.

Sono obbligatorie le seguenti sei annualità:

2 nel raggruppamento: C03X Chimica generale;

2 nel raggruppamento: C02X Chimica fisica;

1 nel raggruppamento: C05X Chimica organica;

1 nei raggruppamenti: C03X Chimica generale ed inorganica; C05X Chimica organica.

Area 4 - *Sintesi, caratterizzazione e metodi teorici e spettroscopici.*

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della meccanica quantistica applicata ai sistemi atomici e molecolari e le metodologie di sintesi e caratterizzazione chimica e fisica dei materiali. Sono argomenti fondamentali: osservabili, equazioni d'onda, stati legati e di scattering, metodi approssimati, proprietà elettriche e magnetiche, radioattività, interazione radiazione-materia, struttura e dinamica molecolare, teoria dei gruppi, tecniche macroscopiche di caratterizzazione, tecniche microstrutturali e microanalitiche di volume e di superficie, strati sottili e rivestimenti, spettrometria di massa, microscopia ottica ed elettronica.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità:

2 in due diversi dei seguenti tre raggruppamenti: B02A Fisica teorica; B03X Struttura della materia; C02X Chimica fisica;

1 nel raggruppamento: B03X Struttura della materia;

1 nei raggruppamenti C01A Chimica analitica; C02X Chimica fisica; C03X Chimica generale ed inorganica; C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici; C05X Chimica organica.

Area 5 - *Proprietà, analisi e controllo dei materiali.*

Lo studente deve conoscere le varie classi di materiali in funzione della loro struttura e della loro proprietà: materiali polimerici, vetrosi, ceramici, compositi, metallici e molecolari includendo la loro preparazione, reattività, proprietà meccaniche, termomeccaniche e cinetiche; metodi per il controllo e la qualificazione dei materiali, valutazione dei dati analitici e loro standardizzazione.

Sono obbligatorie le seguenti due annualità:

1 nei raggruppamenti: C01A Chimica analitica; I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;

1 nei raggruppamenti: C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici; I13X Metallurgia; I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali; B03X Struttura della materia.

Area 6 - *Cristallografia e strutturistica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari di cristallografia e strutturistica chimica, considerando le relazioni tra simmetria, morfologia e struttura e proprietà dei materiali cristallini. Vengono considerati i vari tipi di difetti cristallini (puntuali ed estesi, dislocazioni e bordi di grano) e le loro relazioni con le proprietà del materiale.

Vengono anche considerati i principi elementari della diffrattometria a raggi X e dell'ottica cristallografica in luce trasmessa e riflessa.

È obbligatoria la seguente annualità:

1 nei raggruppamenti: C02X Chimica fisica; C03X Chimica generale ed inorganica; D03A Mineralogia.

II - FORMAZIONE DI INDIRIZZO

Sono previsti i seguenti indirizzi:

1) Materiali funzionali;

2) Materiali strutturali;

3) Modellistico-teorico.

Gli indirizzi possono essere suddivisi in orientamenti.

Gli indirizzi sono, in ogni caso, caratterizzati da due annualità specifiche e da due annualità di corsi opzionali. Ciascuna delle annualità opzionali può essere svolta in più moduli didattici.

2.1 - *Indirizzo materiali funzionali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali dotati di proprietà speciali. Pertanto l'indirizzo può essere rivolto, a seconda delle competenze verso:

materiali per l'elettronica e l'optoelettronica;

materiali superconduttori;

materiali vetrosi e ceramici;

materiali biocompatibili;

materiali molecolari;

materiali ad alto sviluppo superficiale.

Le annualità specifiche vanno prese da uno dei settori: B03X, C02X, C03X, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B, C ed I.

2.2 - *Indirizzo materiali strutturali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali capaci di resistere a sollecitazioni meccaniche. Pertanto l'indirizzo può essere rivolto, a seconda delle competenze verso:

materiali polimerici;

materiali metallici e leghe;

materiali compositi.

Le annualità specifiche vanno prese da uno dei settori: B03X, C02X, C03X, C04X, C05X, I13X, I14A, I14B, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B, C ed I.

2.3 - *Indirizzo modellistico-teorico.*

L'indirizzo contiene gli elementi per l'approfondimento sia delle tematiche teoriche sia dei modelli matematici per la simulazione delle caratteristiche dei materiali e dell'evoluzione delle microstrutture.

Le annualità specifiche vanno prese da uno dei settori A03X, B02A, B03X, C02X, C03X, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B e C.

Totale delle annualità: ventisei su nove semestri.

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

1. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dal Consiglio di facoltà, che delibera su proposta del Consiglio di corso di laurea.

5. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 9.

8. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

9. I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari. Area della informatica (tabella *A*): 8 unità. Area della matematica (tabella *B*): 6 unità. Sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*): 2 unità. All'interno dell'area matematica 2 unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre 3 unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea dell'analisi matematica ed 1 unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica. Sono inoltre obbligatori almeno 2 corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero di docenti di questi corsi.

10. I corsi obbligatori del triennio di applicazione così ripartiti tra le aree disciplinari:

area dell'informatica (tabella *A*): 6 unità;

area della matematica (tabella *B*): 4 unità;

area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): 2 unità.

Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa.

Gli insegnamenti dell'area fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno una unità della disciplina «fisica generale».

11. I restanti corsi di insegnamento per complessive dodici unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione, e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

12. Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma a otto unità didattiche.

13. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

14. Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste 44 unità didattiche.

15. Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica. Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

16. Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

17. La struttura didattica potrà richiedere il superamento di prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

18. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

19. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

Tabella *A*

Area informatica:
algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

Tabella *B*

Area della matematica:
Sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;

Sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività.

Sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta.

Sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore.

Sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilita;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code.

Sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

Sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

Tabella *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica:
Sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica.

Sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

Tabella *D*

Area delle telecomunicazioni:
algoritmi e circuiti per le telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;

sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:
automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:
basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

Area di economia e direzione delle imprese:
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:
analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione e organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA

1. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

2. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma di informatica, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio di corso di diploma. Salvo diversa regolamentazione stabilita dal regolamento didattico di Ateneo, nelle sedi in cui è istituito il corso di laurea in informatica, il consiglio di corso di diploma coincide con il consiglio di corso di laurea in informatica, eventualmente integrato dai professori degli insegnamenti specifici del corso di diploma.

Nelle altre sedi, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, il consiglio del corso di diploma è costituito dai docenti dei corsi del diploma.

4. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne il diploma universitario in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.

5. Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende un massimo di sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

6. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 9.

7. Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

8. Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unità didattiche delle quali 18 sono riservate ai corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno 2 corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno dei due corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero di docenti di questi corsi.

Le altre 14 unità obbligatorie sono ripartite come segue: Area della informatica (tabella *A*): 8 unità. Area della matematica (tabella *B*): 6 unità. All'interno dell'area matematica 2 unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale, 2 unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta. Inoltre 1 unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed 1 unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilità e della Statistica matematica.

9. Le ulteriori 2 unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*). I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

10. Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive 6 unità didattiche, delle quali 4 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti dell'area informatica (tabella *A*). Le ulteriori 2 unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni. I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

11. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994.

12. Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

13. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi elettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, 2 unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e 2 unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

Tabella *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata:
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

Tabella *B*

Area della matematica:

algebra;

algebra computazionale;

analisi matematica;

analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

calcolo delle probabilità e statistica matematica;

calcolo numerico;

equazioni differenziali;

geometria;

geometria combinatoria;

logica matematica;

matematica computazionale;

matematica discreta;

metodi di approssimazione;

ricerca operativa.

Tabella *C*

Area della fisica e dell'elettronica:

fisica;

fisica generale;

elettronica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI ANALISI CHIMICO-BIOLOGICHE

1. Il corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche ha lo scopo di fornire conoscenze teorico-pratiche sulle tecniche di analisi e forma addetti con preparazione a livello universitario capaci di eseguire analisi di laboratorio di liquidi, plasmi e tessuti di natura biologica, utilizzando tecniche chimiche e biologiche anche strumentali.

Nell'ambito di tali attività esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del consiglio del 21 dicembre 1988.

2. La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni; il corso può essere articolato in indirizzi.

3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono da considerarsi affini i corsi di laurea in scienze biologiche e chimica.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in analisi chimico-biologiche sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio del corso di diploma, nei casi in cui questo è costituito.

5. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in analisi chimico-biologiche alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende 40 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 13 settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive 32 unità didattiche e non più di 17 esami. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

8. Il regolamento didattico di Ateneo o, in mancanza, lo statuto, dovranno prevedere nel triennio un totale di 32 unità didattiche. Di queste, 17, comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli:

A) *Area propedeutica:*

a) sub area matematica: due unità didattiche dovranno essere scelte tra le seguenti discipline: istituzioni di matematiche, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, statistica applicata alle scienze biologiche.

b) sub area fisica; due unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: fisica, laboratorio di fisica, fisica sperimentale.

B) *Area chimica:*

Quattro unità didattiche devono essere scelte all'interno delle seguenti discipline: chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica, chimica organica;

C) *Area biologica:*

Cinque unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: citologia ed istologia, citochimica e istochimica, fisiologia generale, genetica, microbiologia generale, patologia cellulare, citopatologia.

D) *Area biomolecolare:*

Quattro unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: biologia molecolare, chimica biologica, biochimica cellulare, metodologia biochimica.

Le restanti 15 unità didattiche saranno destinate alla:

E) *Area applicativa*, che comprende discipline comuni a tutti gli studenti e discipline a scelta degli studenti.

Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel manifesto degli studi, le unità didattiche relative agli insegnamenti sia caratterizzanti che opzionali, che dovranno avere carattere spiccatamente pratico.

Le denominazioni di tali insegnamenti saranno scelte tra le seguenti: biochimica applicata, biochimica clinica, chimica analitica, chimica analitica strumentale, laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche, endocrinologia, endocrinologia comparata, enzimologia, immunologia, laboratorio di metodologie genetiche, laboratorio di virologia e sierologia, metodi fisici della biologia, parassitologia, virologia, nonché all'interno di altri settori scientifico-disciplinari coerenti con le finalità del diploma.

L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di diploma ma ciò non comporta limitazioni all'attività professionale o all'accesso a corsi post-diploma.

9. Le unità didattiche del corso di diploma in analisi chimico-biologiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte da quelle del corso di laurea in scienze biologiche, chimica o di altri corsi di laurea o di diploma affini.

10. Le strutture didattiche determineranno le modalità dell'esame finale di diploma.

11. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 febbraio 1998

Il rettore: BUCCI

98A2784

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 marzo 1998, n. **915190.**

Indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento previsto ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo.

Alle imprese interessate

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Unioncamere

Alle unioni regionali delle camere di commercio

Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai comma 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Con la presente circolare vengono fornite le indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato renderà nota, con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare domanda di agevolazione non appena saranno definite le misure organizzative da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le domande presentate prima di tale data sono restituite alle imprese.

1. *Soggetti beneficiari.*

1.1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche.

a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l'attività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. In particolare esercita l'attività di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita dell'autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche.

b) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli

acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

c) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.

1.2. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge 317/1991 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati:

A. è definita piccola e media l'impresa che:

a) ha meno di 95 dipendenti, e;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;

B. ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

a) ha meno di 20 dipendenti, e;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

2. *Spese ammissibili.*

2.1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al «Gruppo XIX» e alle «Attività non precedentemente specificate», di seguito elencati:

A. Gruppo XIX - «Alberghi, ristoranti, bar e attività affini»:

a) Mobili e arredamento;

b) Biancheria;

c) Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.);

d) Impianti generici (riscaldamento, condizionamento);

e) Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili);

f) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici.

B. Attività non precedentemente specificate - «Altre attività»:

a) Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.;

b) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico);

c) Stigliatura;

d) Arredamento;

e) Banconi blindati o con cristalli blindati;

f) Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

g) Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione;

h) Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici;

i) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio;

j) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici.

2.2. Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di autofatturazione.

2.3. Le spese medesime devono essere integralmente fatturate a partire dal 1° gennaio 1998 e sono ammissibili al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo. Non sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente a detto termine.

2.4. Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 C.C.), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla società

di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.

2.5. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell'unità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un'altra unità locale dell'impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

3. *Tipologia e misura dell'agevolazione.*

3.1 L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg e dell'I.V.A., anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio allegando alla dichiarazione stessa copia della comunicazione di cui al punto 4.2. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale è concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'I.V.A. successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

3.2. L'ammontare delle agevolazioni non può essere superiore a 50 milioni di lire nel triennio. Tale limite di 50 milioni di lire è riferito all'impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, e decorre dalla data della prima concessione. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis*, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti *de minimis*, svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di stato, consente alla impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria *de minimis*, complessivamente non superiori a 100.000 ECU nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto *de minimis*.

3.3. Le risorse disponibili sono pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi 1999 e 2000.

3.4. È prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.

4. *Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni.*

4.1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è situata l'unità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, lo schema allegato alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: «Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio». Deve essere presentata per ciascuna unità locale una domanda.

4.2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, controllate le disponibilità finanziarie, ordina, in appositi e distinti elenchi secondo l'ordine cronologico di spedizione le domande validamente pervenute e trasmesse da ciascuna Camera di commercio, e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare è arrotondato alle mille lire inferiori.

4.3. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.

4.4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Contestualmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di cassa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese.

A decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione di esaurimento fondi non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data saranno restituite alle imprese.

Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al punto 4.2, nell'anno successivo nei limiti della relativa disponibilità.

Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, fissare nuovi termini per la presentazione delle domande.

4.5. Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto 4.2:

a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello allegato alla presente circolare;

b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nelle istruzioni per la compilazione della domanda di accesso ai benefici;

c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;

d) la mancanza della firma e/o dell'autentica della medesima.

5. *Controlli, revoche e sanzioni.*

5.1. Successivamente alla concessione dell'agevolazione, le Camere di commercio provvedono, sulla base di apposita delega, ad effettuare le attività di controllo. A tal fine l'impresa deve trasmettere alle Camere di commercio, unitamente alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione:

a) copia fotostatica delle fatture relative ai beni per i quali sono state richieste le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite leasing, copia della fattura intestata alla società di locazione finanziaria);

b) quietanza delle stesse o relativa dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento per almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla società di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito).

Tale documentazione deve essere eventualmente completata dall'impresa, su richiesta della Camera di commercio, entro il termine di novanta giorni dalla corrispondente richiesta, pena la revoca delle agevolazioni.

5.2. In ogni caso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Camere di commercio possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni.

5.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:

a) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;

b) la documentazione di cui al comma precedente, necessaria ai fini del controllo, non venga completata entro il termine di novanta giorni dalla data dell'eventuale richiesta;

c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in fase di domanda di agevolazione;

d) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di commercio entro trenta giorni l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unità locale dell'impresa stessa.

5.4. In caso di revoca il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

5.5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera *c)* del punto 5.3.

Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui alla lettera *a)* del punto 5.3 per azioni o fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per i casi di cui lettera *c)* del medesimo punto 5.3, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta.

In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

5.6. Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anno e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. *Misure organizzative.*

6.1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono, eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria, intraprendere iniziative dirette ad agevolare la presentazione delle domande, anche mediante la diffusione e l'utilizzo di appositi supporti informatici.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

Riservato alla Camera di commercio	
DATA SPEDIZIONE	☐☐☐☐☐☐
DATA ARRIVO	☐☐☐☐☐☐
PROTOCOLLO	☐☐☐☐☐☐

Riservato all'impresa	
N. REGISTRO IMPRESE	☐
AGEVOLAZIONE RICHIESTA	☐
N. DIPENDENTI:	FINO A 20 ☐ OLTRE 20 ☐

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

ARTICOLO 11, LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI

(Credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche)

Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ....

Marca da bollo
L. 20.000

Ai fini della richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il sottoscritto...
in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa sottoindicata

D I C H I A R A

A. DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

A.1 *Denominazione* ☐

A.2 *Natura giuridica*
Impresa individuale ☐ *Società di persone* ☐ *Società di capitali* ☐ *Altro* ☐

A.3 *Sede legale*

Comune ☐ *Prov.* ☐ *CAP* ☐

Via e n.civico ☐

Telefono ☐ *Fax* ☐

A.4 *P.IVA* [ ] *C.F.* [ ]

A.5 *Numero dipendenti: fino a 20* [ ] *oltre 20* [ ]

A.6 *Descrizione dell'attività svolta dall'impresa nell'unità locale dove sono istallati e utilizzati i beni acquistati:*

A.7 *Unità locale interessata dagli investimenti*

Comune [ ] *Prov.* [ ] *CAP* [ ]

Via e n.civico [ ]

Telefono [ ] *Fax* [ ]

A.8 *Incaricato dall'impresa per la pratica:*

Sig. ...., *tel.* ....../.......................

Via .... *CAP* .... *Comune* ....

B. DATI RELATIVI AI BENI ACQUISTATI

B.1 *Descrizione dei costi (importi in lire, al netto dell' IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo)*

Descrizione	Quantità	Importo	n. fattura	data ft.	Rif.to

- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di non aver ottenuto aiuti de minimis nel triennio, decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis, complessivamente superiori ai 100.000 ECU;
- che i beni acquistati sono installati e/o utilizzati presso l'unità locale indicata al punto A.7;
- che i beni acquistati sono pertinenti all'attività svolta nell'unità locale ove gli stessi sono installati e/o utilizzati;
- di aver effettuato pagamenti, corrisposto rate o canoni, per ciascun bene agevolato, per almeno il trenta per cento del costo agevolabile;
- che tutti i beni sono di nuova fabbricazione;
- che i costi indicati sono al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e trasporto, dei materiali di consumo;
- che le spese relative ai beni per i quali si richiedono le agevolazioni sono state integralmente fatturate a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'articolo 496 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci;

SI IMPEGNA A

- conservare per cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all'acquisto dei beni agevolati;
- restituire le somme eventualmente revocate con l'aggiunta dei relativi interessi e sanzioni;
- corrispondere alle richieste di elementi e documentazione formulate dalle Camere di commercio nell'ambito dell'attività di controllo, entro novanta giorni dalla richiesta stessa;
- non cedere, alienare o distrarre per un periodo di tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione i beni agevolati senza che ne venga data immediata comunicazione alla Camera di commercio;
- comunicare entro trenta giorni alla Camera di commercio l'eventuale spostamento dei beni agevolati presso un'altra unità locale dell'impresa.

Data [ ] **Firma**

Spazio per l'autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. ....
identificato mediante .... previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data ....
Il funzionario incaricato/Il notaio: Cognome e nome ....

Firma ....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Nell'apposito spazio riservato all'impresa in alto a destra *(da indicare obbligatoriamente)*:
- riportare il numero di iscrizione nel **registro imprese**;
- riportare l'importo delle **agevolazioni richieste**, come indicate al punto B.2 del modulo;
- barrare la casella relativa al **numero dipendenti**, analogamente a quanto indicato al punto A.5 del modulo.

La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo, datata e sottoscritta. La firma deve essere autenticata.

Riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del titolare o legale rappresentante dell'impresa, firmatario della domanda.

A) DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) Denominazione: riportare esattamente la denominazione dell'impresa richiedente come riportata sul certificato di iscrizione al registro imprese.

A2) Natura giuridica: barrare la casella corrispondente alla natura giuridica dell'impresa richiedente.

A3) Sede legale: indicare negli appositi spazi il comune, la sigla della provincia, il CAP, la via e il numero civico, nonché il numero di telefono e di fax relativi alla sede legale dell'impresa richiedente.

A4) Partita IVA e codice fiscale *(da indicare obbligatoriamente)*: riportare negli appositi spazi il numero di partita IVA e di codice fiscale relativi all'impresa richiedente.

A5) Numero dipendenti: barrare la casella corrispondente al numero dei dipendenti dell'impresa determinati sulla base di quanto disposto al punto 1.2 della circolare di attuazione.

A6) Descrizione dell'attività svolta nell'unità locale interessata dagli investimenti *(indicare obbligatoriamente)*: descrivere l'attività svolta dall'impresa nell'unità locale interessata dagli investimenti.

A7) Unità locale interessata dagli investimenti *(da indicare obbligatoriamente)*: indicare negli appositi spazi il comune, la sigla della provincia, il CAP, la via e il numero civico, nonché il numero di telefono e di fax relativi all'unità locale ove sono installati i beni acquistati.

A8) Incaricato dall'impresa: indicare i riferimenti dell'incaricato dall'impresa a seguire la pratica.

B) DATI RELATIVI AI BENI ACQUISTATI

B1) Descrizione dei costi *(da indicare obbligatoriamente)*: per ciascuno dei beni per i quali si richiedono le agevolazioni, indicare la descrizione degli stessi, la quantità, l'importo (in lire al netto

delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo), il numero e la data della relativa fattura (per i beni acquistati tramite leasing devono essere riportati i riferimenti della fattura intestata alla società di locazione finanziaria) ed il riferimento alla corrispondente categoria individuato sulla base della seguente tabella:

A. GRUPPO XIX – "Alberghi, ristoranti, bar e attività affini"
1. Mobili e arredamento
2. Biancheria
3. Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)
4. Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
5. Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)
6. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici
B. ATTIVITA' NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE - "Altre attività"
7. Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.
8. Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)
9. Stigliatura
10. Arredamento
11. Banconi blindati o con cristalli blindati
12. Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
13. Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione
14. Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici
15. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
16. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici

Ad esempio nel caso di un albergo che ha effettuato un acquisto di 6 pentole (costo complessivo: lire 600.000), un frigorifero (costo: 1.500.000 lire) ed una stampante (costo: 450.000), il punto B.1 deve essere compilato nel modo seguente:

B.1 *Descrizione dei costi (importi in lire, al netto dell'IVA)*

Descrizione	Quantità	Importo	n. fattura	data ft.	Rif.to
Pentola, marca XXX, modello YYY	6	600.000	12	12/01/98	3
Frigorifero, marca XXX, modello YYY	1	1.500.000	6	19/01/98	5
Stampante, marca XXX, modello YYY	1	450.000	28	19/02/98	6

TOTALE		2.550.000			

B2) Agevolazione richiesta: indicare nell'apposito spazio l'importo dell'agevolazione richiesta, in lire arrotondate alle mille lire inferiori, pari al venti per cento del totale dei costi indicati al punto B.1. L'agevolazione richiesta non può essere superiore a 50 milioni di lire.

98A2731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 vistato dalla ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 16 marzo 1998 i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Albenzio Pietro, nato a Bari il 4 luglio 1923, notaio residente nel comune di Bari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 luglio 1998;

Alcini Angelo, nato ad Attigliano (Terni) il 16 agosto 1923, notaio residente nel comune di Terni, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 agosto 1998;

Aromolo Italo, nato a Catanzaro il 9 luglio 1923, notaio residente nel comune di Casarano d.n. di Lecce, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 luglio 1998;

Bevilacqua Mario, nato a San Marco in Lamis (Foggia) l'11 agosto 1923, notaio residente nel comune di Cattolica d.n. di Forlì, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 agosto 1998;

Braga Gian Carlo, nato a Busseto (Parma) il 15 giugno 1923, notaio residente nel comune di Fidenza d.n. di Parma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 giugno 1998;

Burastero Giacomo, nato a Loano (Savona) il 30 giugno 1923, notaio residente nel comune di Loano d.n. di Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 giugno 1998;

Candiani Giovanni, nato a Venezia il 16 maggio 1923, notaio residente nel comune di Venezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 maggio 1998;

Delli Veneri Colesanti Silvestro, nato a Casagiove (Caserta) il 12 giugno 1923, notaio residente nel comune di Campobasso, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 giugno 1998;

D'Errico Francesco, nato ad Augusta (Siracusa) il 7 agosto 1923, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 agosto 1998;

D'Orsi Francesco Saverio, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 29 agosto 1923, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia d.n. di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 29 agosto 1998;

Favuzza Biagio, nato a Salemi (Trapani) il 18 maggio 1923, notaio residente nel comune di Gallarate d.n. di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 maggio 1998;

Fodale Giuseppe, nato a Trapani il 19 maggio 1923, notaio residente nel comune di Trapani, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 maggio 1998;

Frigerio Lorenzo, nato a Brescia il 4 agosto 1923, notaio residente nel comune di Lumezzane d.n. di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 agosto 1998;

Innocenzi Dario, nato a Roviano (Roma) il 30 agosto 1923, notaio residente nel comune di Verona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 agosto 1998;

Lombardi Luigi, nato a Brescia l'11 agosto 1923, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 agosto 1998;

Marinelli Paolo, nato a Ripalimosani (Campobasso) il 13 luglio 1923, notaio residente nel comune di Bergamo è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 luglio 1998;

Pantano Antonino, nato a Palazzolo Acreide (Siracusa) il 31 agosto 1923, notaio residente nel comune di Siracusa è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 31 agosto 1998;

Pecchioli Leonardo, nato a Spoleto (Perugia) il 20 agosto 1923, notaio residente nel comune di Perugia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 agosto 1998;

Pirolo Renato, nato a Gorizia il 21 maggio 1923, notaio residente nel comune di Cervignano del Friuli d.n. di Udine, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 maggio 1998;

Rota Aminta, nato a Parma il 27 agosto 1923, notaio residente nel comune di Borgo Val di Taro d.n. di Parma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 27 agosto 1998;

Sciannaca Sebastiano, nato a Militello Val Di Catania (Catania) il 5 luglio 1923, notaio residente nel comune di Scordia d.n. di Caltagirone, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 luglio 1998;

Simi Lamberto, nato a Volterra (Pisa) il 4 luglio 1923, notaio residente nel comune di Lucca, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 luglio 1998;

Tropea Francesco, nato ad Acireale (Catania) il 7 giugno 1923, notaio residente nel comune di Acireale d.n. di Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 giugno 1998;

Zibordi Giuseppe, nato a Modena il 26 giugno 1923, notaio residente nel comune di Modena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 giugno 1998.

98A2785

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 aprile 1998

Dollaro USA	1828,27
ECU	1959,17
Marco tedesco	986,12
Franco francese	294,22
Lira sterlina	3037,30
Fiorino olandese	875,44
Franco belga	47,798
Peseta spagnola	11,621
Corona danese	258,65
Lira irlandese	2481,51
Dracma greca	5,684
Escudo portoghese	9,626
Dollaro canadese	1286,06
Yen giapponese	13,553
Franco svizzero	1191,44
Scellino austriaco	140,16
Corona norvegese	238,48
Corona svedese	228,08
Marco finlandese	324,71
Dollaro australiano	1201,17

98A2898

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Libera associazione invalidi civili L.A.I.C.», in Velletri

Con decreto ministeriale 18 marzo 1998, la «Libera associazione invalidi civili L.A.I.C.», con sede in Velletri, via dei Volsci, 116, è eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto, allegato all'atto pubblico del 20 febbraio 1998, n. di rep. 50699/7916, a rogito del notaio Antonio Mosca.

98A2787

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinoleic 20%»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 216 del 3 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLINOLEIC 20% (olio di oliva e olio di soia purificati), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Clinoleic 20%», emulsione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral S.A., 6 Avenue Louis Pasteur BP 56 - 78311 Maurepas Cedex (Francia).

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento vengono effettuate presso lo stabilimento della Clintec Parenteral S.A. Z.I. d'Amily - Montargis Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Clinoleic 20%», flacone e.v. 100 ml;
n. A.I.C.: 033443019/M (in base 10), 0ZWM6C (in base 32);
classe «C»;

«Clinoleic 20%», flacone e.v. 125 ml;
n. A.I.C.: 033443058/M (in base 10), 0ZWM7L (in base 32);
classe «C»;

«Clinoleic 20%», flacone e.v. 250 ml;
n. A.I.C.: 033443021/M (in base 10), 0ZWM6F (in base 32);
classe «C»;

«Clinoleic 20%», flacone e.v. 500 ml;
n. A.I.C. 033443033/M (in base 10), 0ZWM6T (in base 32);
classe «C»;

«Clinoleic 20%», flacone e.v. 1000 ml;
n. A.I.C. 033443045/M (in base 10), 0ZWM7S (in base 32);
classe «C».

Composizione: 100 ml di «Clinoleic 20%» contengono:

principio attivo: olio di oliva e olio di soia purificati* 20,00 g corrispondenti ad un contenuto di acidi grassi essenziali 4,00 g.

eccipienti: fosfatidi d'uovo, glicerolo Ph Eur, sodio oleato, sodio idrossido Ph Eur qb a pH, acqua per preparazioni iniettabili.

(*) Miscela di olio di oliva (80%) e olio di soia (20%).

Contenuto energetico 2000 Kcal/l (8,36 MJ/l).

Contenuto in lipidi (olio di oliva e olio di soia) 20 g per 100 ml:

osmolarità 270 mOsm/l;

densità 0,986;

I fosfolipidi apportano 47 milligrammi o 1,5 millimoli di fosforo per 100 ml.

La combinazione di olio di oliva e olio di soia fornisce un contenuto di acidi grassi in un rapporto approssimativo di:

acidi grassi saturi (AGS): 15%;

acidi grassi monoinsaturi (AGMI): 65%;

acidi grassi polinsaturi essenziali (AGPIE): 20%.

Indicazioni terapeutiche:

«Clinoleic 20%» è indicato come fonte di lipidi per pazienti che richiedono una nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura:

uso riservato agli ospedali e case di cura;

vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2791

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavanic»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 217 del 3 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TAVANIC (levofloxacina), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Tavanic», compresse film rivestite;

«Tavanic», soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel, viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Produttore: la produzione delle compresse viene effettuata presso lo stabilimento della Usiphar 56 Route de Choisy au Bac Compiegne (Francia) il controllo ed il confezionamento presso la Hoechst AG D-65926 Frankfurt am Main (Germania), la produzione, il controllo ed il confezionamento del flacone vengono effettuati presso lo stabilimento della Hoechst AG D-65926 Frankfurt am Main (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Tavanic «250», 5 compresse film rivestite 250 mg;
n. A.I.C.: 033634015/M (in base 10), 102FQZ (in base 32);
classe «C»;

Tavanic «250», 10 compresse film rivestite 250 mg;
n. A.I.C.: 033634027/M (in base 10), 102FRC (in base 32);
classe «C»;

Tavanic «500», 5 compresse film rivestite 500 mg;
n. A.I.C.: 033634039/M (in base 10), 102FRR (in base 32);
classe «C»;

Tavanic «500», 7 compresse film rivestite 500 mg;
n. A.I.C.: 033634041/M (in base 10), 102FRT (in base 32);
classe «C»;

Tavanic «500», 10 compresse film rivestite 500 mg;
n. A.I.C.: 033634054/M (in base 10), 102FS6 (in base 32);
classe «C»;

Tavanic «500», 1 flac. 100 ml soluzione per infusione;

n. A.I.C.: 033634066/M (in base 10), 102FSL (in base 32);

classe «C».

Composizione:

«Tavanic» compresse film rivestite da 250 mg: 1 compressa film rivestita:

principio attivo: levofloxacina 250 mg, pari a 256,23 mg di levofloxacina emiidrata;

«Tavanic» compresse film rivestite da 500 mg: 1 compressa film rivestita:

principio attivo: levofloxacina 500 mg, pari a 512,46 mg di levofloxacina emiidrata.

Eccipienti: polivinilpirrolidone, idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato.

Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), talco, polietilenglicole, ossido di ferro giallo (E 172) e ossido di ferro rosso (E 172).

«Tavanic» flacone da 500 I.V.: 1 flacone da 100 ml di soluzione per infusione contiene: levofloxacina 500 mg (5 mg/ml).

Eccipienti: cloruro di sodio, sodio idrossido, acido cloridrico, (q.b. a pH 4,8), acqua per preparazioni iniettabili per un volume di 100 ml (concentrazioni di Na^+:154 mmol/l).

Indicazioni terapeutiche: negli adulti con infezioni di lieve e modesta gravità, «Tavanic» compresse è indicato nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, quando queste sono sostenute da germi sensibili alla levofloxacina:

sinusite acuta;

bronchite cronica riacutizzata;

polmoniti acquisite in comunità;

infezioni complicate delle vie urinarie (incluse le pielonefriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Devono essere considerate le linee guida nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici.

Negli adulti per i quali è indicata una terapia per via intravenosa «Tavanic» iniettabile è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da germi sensibili alla levofloxacina:

polmoniti acquisite in comunità;

infezioni complicate delle vie urinarie (incluse le pielonefriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Devono essere considerate le linee guida nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2790

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levoxacin»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 218 del 4 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LEVOXACIN (levofloxacina), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Levoxacin», compresse film rivestite;

«Levoxacin», soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37135 Verona.

Produttore: la produzione delle compresse viene effettuata presso lo stabilimento della Usiphar 56 Route de Choisy au Bac Compiegne (Francia), il controllo ed il confezionamento presso la Hoechst AG D-65926 Frankfurt am Main (Germania), la produzione, il controllo ed il confezionamento del flacone vengono effettuati presso lo stabilimento della Hoechst AG D-65926 Frankfurt am Main (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Levoxacin «250», 5 compresse film rivestite 250 mg;

n. A.I.C.: 033940014 (in base 10), 10CSKG (in base 32);

classe «C»;

Levoxacin «250», 10 compresse film rivestite 250 mg;

n. A.I.C.: 033940026 (in base 10), 10CSKU (in base 32);

classe «C»;

Levoxacin «500», 5 compresse film rivestite 500 mg;

n. A.I.C.: 033940038 (in base 10), 10CSL6 (in base 32);

classe «C»;

Levoxacin «500», 7 compresse film rivestite 500 mg;

n. A.I.C.: 033940040 (in base 10), 10CSL8 (in base 32);

classe «C»;

Levoxacin «500», 10 compresse film rivestite 500 mg;

n. A.I.C. 033940053 (in base 10), 10CSLP (in base 32);

classe «C»;

Levoxacin «500», 1 flac. 100 ml soluzione per infusione;

n. A.I.C. 033940065 (in base 10), 10CSM1 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

«Levoxacin» compresse film rivestite da 250 mg: 1 compressa film rivestita:

principio attivo: levofloxacina 250 mg, pari a 256,23 mg di levofloxacina emiidrata;

«Levoxacin» compresse film rivestite da 500 mg: 1 compressa film rivestita:

principio attivo: levofloxacina 500 mg, pari a 512,46 mg di levofloxacina emiidrata.

Eccipienti: polivinilpirrolidone, idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato.

Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), talco, polietilenglicole, ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E172).

«Levoxacin» flacone da 500 I.V.: 1 flacone da 100 ml di soluzione per infusione contiene: levofloxacina 500 mg (5 mg/ml).

Eccipienti: cloruro di sodio, sodio idrossido, acido cloridrico, (q.b. a pH 4,8), acqua per preparazioni iniettabili per un volume di 100 ml (concentrazioni di Na^+:154 mmol/l).

Indicazioni terapeutiche: Negli adulti con infezioni di lieve e modesta gravità, «Levoxacin» compresse è indicato nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, quando queste sono sostenute da germi sensibili alla levofloxacina:

sinusite acuta;

bronchite cronica riacutizzata;

polmoniti acquisite in comunità;

infezioni complicate delle vie urinarie (incluse le pielonefriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Devono essere considerate le linee guida nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici.

Negli adulti per i quali è indicata una terapia per via intravenosa «Levoxacin» iniettabile è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da germi sensibili alla levofloxacina:

polmoniti acquisite in comunità;

infezioni complicate delle vie urinarie (incluse le pielonefriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Devono essere considerate le linee guida nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2789

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levo-2-97»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 219 del 5 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LEVO-2-97, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Levo-2-97», compresse film rivestite;

«Levo-2-97», soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Hoechst Farmaceutici S.p.a., via Garofalo, 39, Milano.

Produttore: la produzione delle compresse viene effettuata presso lo stabilimento della Usiphar 56 Route de Choisy au Bac Compiegne (Francia) il controllo ed il confezionamento presso la Hoechst AG D-65926 Frankfurt am Main (Germania), la produzione, il controllo ed il confezionamento del flacone vengono effettuati presso lo stabilimento della Hoechst AG D-65926 Frankfurt am Main (Germania);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Levo-2-97 «250», 5 compresse film rivestite 250 mg;
n. A.I.C.: 033633013 (in base 10), 102DRP (in base 32);
classe «C»;

Levo-2-97 «250», 10 compresse film rivestite 250 mg;
n. A.I.C.: 033633025 (in base 10); 102DS1 (in base 32);
classe «C»;

Levo-2-97 «500», 5 compresse film rivestite 500 mg;
n. A.I.C.: 033633037 (in base 10), 102DSF (in base 32);
classe «C»;

Levo-2-97 «500», 7 compresse film rivestite 500 mg;
n. A.I.C.: 033633049 (in base 10), 102DST (in base 32);
classe «C»;

Levo-2-97 «500», 10 compresse film rivestite 500 mg;
n. A.I.C.: 033633052 (in base 10), 102DSW (in base 32);
classe «C»;

Levo-2-97 «500», 1 flac. 100 ml soluzione per infusione;
n. A.I.C.: 033633064 (in base 10), 102DT8 (in base 32);
classe «C».

Composizione:

«Levo-2-97» compresse film rivestite da 250 mg: 1 compressa film rivestita:

principio attivo: levofloxacina 250 mg, pari a 256,23 mg di levofloxacina emiidrata;

«Levo-2-97» compresse film rivestite da 500 mg: 1 compressa film rivestita:

principio attivo: levofloxacina 500 mg, pari a 512,46 mg di levofloxacina emiidrata.

Eccipienti: polivinilpirrolidone, idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato.

Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), talco, polietilenglicole, ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E172).

«Levo-2-97» flacone da 500 I.V.: 1 flacone da 100 ml di soluzione per infusione contiene: levofloxacina 500 mg (5 mg/ml).

Eccipienti: cloruro di sodio, sodio idrossido, acido cloridrico, (q.b. a pH 4,8), acqua per preparazioni iniettabili per un volume di 100 ml (concentrazioni di Na^+: 154 mmol/l).

Indicazioni terapeutiche: Negli adulti con infezioni di lieve e modesta gravità, «Levo-2-97» compresse è indicato nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, quando queste sono sostenute da germi sensibili alla levofloxacina:

sinusite acuta;

bronchite cronica riacutizzata;

polmoniti acquisite in comunità;

infezioni complicate delle vie urinarie (incluse le pielonefriti).

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Devono essere considerate le linee guida nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici.

Negli adulti per i quali è indicata una terapia per via intravenosa «Levo-2-97» iniettabile è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da germi sensibili alla levofloxacina:

polmoniti acquisite in comunità;

infezioni complicate delle vie urinarie (incluse le pielonefriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Devono essere considerate le linee guida nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2792

Comunicato concernente «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Metrodin HP"».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di modifica A.I.C./U.A.C. n. 88 del 19 febbraio 1998» riguardante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: METRODIN HP riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998, a pag. 52, seconda colonna, dove è scritto:

«... "Metrodin HP 75" ... A.I.C. n. *02914307*», leggasi: «... "Metrodin HP 75" ... A.I.C. n. *029143017*»; dove è scritto: «... "Metrodin HP 150" A.I.C. n. *02914329*», leggasi: «... "Metrodin HP 150" ... A.I.C. n. *029143029*».

98A2788

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Savigno, Giugliano in Campania, Margherita di Savoia e Siracusa.

Con decreto interministeriale n. 685 in data 5 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono di tiro a segno» sito nel comune di Savigno (Bologna), riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 1976, foglio 4, mappale 292, alla partita 1, foglio 4, mappali 338 - 164 del N.C.T., alla partita 56 foglio 4 mappali 164 - 338 sub 1 - 338 sub 2 del N.C.E.U. ed alla partita 2430, foglio 3, mappali 229 - 231 - 270 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 4.459, è iscritto tra i beni di demanio pubblico - ramo difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 696 in data 9 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato - della striscia di terreno ubicata nel comune di Giugliano in Campania, riportata in catasto del comune censuario medesimo, al foglio di mappa n. 55, mappali n. 682 (intero), n. 672 (parte), n. 679 (intero) e n. 51 (parte), per una superficie totale di mq 700.

Con decreto interministeriale n. 695 in data 9 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato - della strada demaniale riportata in catasto del comune di Margherita di Savoia al foglio di mappa n. 17, particella n. 164, della superficie totale di mq 800.

Con decreto interministeriale n. 694 in data 9 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato - dell'immobile denominato «ex centro radiogoniometrico situato in località «Costa Mulini» in Siracusa, riportato nel catasto del comune censuario di Siracusa, alla partita n. 1451, al foglio di mappa n. 43, particella n. 103, per una superficie totale di Ha 00.39.85.

98A2786

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione ad utilizzare, a confezionare e porre in vendita l'acqua minerale denominata «Lynx - Fonti di S. Fermo»

Con determinazione n. 0011725 del 15 dicembre 1997 del direttore generale sanità e servizi sociali la società Lynx S.p.a., con sede legale e stabilimento in Masanti di Sopra, in s.s. 359 n. 34 Bedonia-Bardi (Parma), partita IVA 00162730345, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Lynx - Fonti di S. Fermo» nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) di diverse capacità comunque non superiore a 2 litri.

98A2793

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Carlo Ferri di Giulio, nato a Conegliano (Treviso), il 29 ottobre 1963, residente a Conegliano (Treviso), via del Marsiglion n. 39, nipote del sig. Piero Eisner de Eisenhof, nato a Trieste, il 25 luglio 1896, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Eisner de Eisenhof» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-275/98 di data 20 marzo 1998 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/14513 di data 22 luglio 1941 con il quale il cognome del sig. Piero Eisner de Eisenhof, nato a Trieste, il 25 luglio 1896, venne ridotto nella forma italiana di «Ferri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Carlo Ferri è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Eisner de Eisenhof» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene effettuata per il cognome «Ferri» acquisito dalla moglie Alessandra Recchia, nata a Mannheim (D), il 30 luglio 1970.

Il sindaco del comune di Conegliano (Treviso) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

98A2794

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 gennaio 1998 concernente: «Assoggettamento della società Alucasa S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1998).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 25, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... il dott. Giuseppe Rebecca, nato ad Oderzo (Treviso) *l'8* gennaio 1947.», leggasi «... il dott. Giuseppe Rebecca, nato ad Oderzo (Treviso) *il 18* gennaio 1947.».

97A2707

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

*Integrando con la somma di **L. 125.000** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 0 0 9 8 *

L. 1.500